

Protocollo di intesa tra

Corte d'Appello di Venezia

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia

Ordine degli Avvocati di Venezia

Unione delle Camere Penali del Veneto

- Visto l'art. 83 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare";
- rilevato che la norma demanda ai capi degli uffici giudiziari, sentite le autorità indicate nel comma 6 e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'adozione delle misure necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie nello svolgimento dell'attività giudiziaria, dettando anche linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- considerato che il comma 12 della medesima disposizione stabilisce che la partecipazione alle udienze delle persone detenute sia assicurata di norma tramite videoconferenze o collegamenti da remoto;
- considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria del 26/03/2020 n. 186/VV/2020 "Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie", limitatamente a questa eccezionale situazione emergenziale;
- rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";
- considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020 e il successivo provvedimento n. 4223 del 20 marzo 2020, con i quali ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Microsoft Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia, ed ha

ulteriormente previsto che, per i collegamenti con i detenuti, possano essere utilizzati gli strumenti di videoconferenza già in uso;

- considerato che il CISIA di Brescia ha comunicato la possibilità di realizzare, presso l'aula bunker di Mestre appositamente attrezzata, collegamenti da remoto attraverso le piattaforme Microsoft Teams e Skype for business, con l'ausilio di un monitor replicante, in modo da consentire la reciproca simultanea visibilità tra quattro postazioni e rilevato che l'operatività del presente protocollo va subordinata alla realizzazione delle predette condizioni;

- rilevato che il sistema appena descritto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto", quantomeno con riferimento ad un numero limitato di postazioni collegate simultaneamente;

- rilevato che il legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

- rilevato che è volontà delle parti che stipulano il presente protocollo di intesa realizzare un progetto condiviso che consenta, comunque, lo svolgimento, nel periodo emergenziale attualmente fissato al 30 giugno 2020, di udienze con collegamento da remoto, in modo tale da rendere praticabile e concreto il servizio giustizia, pur con inevitabili riduzioni, assicurando nel contempo la protezione del diritto alla vita ed alla salute di tutti i protagonisti del processo;

- considerato che ciascuna misura che possa rimodulare le concrete modalità di esercizio dei diritti di difesa dev'essere assolutamente necessaria, perseguire uno scopo legittimo e, nel caso di partecipazione a distanza, presentare modalità di svolgimento compatibili con il rispetto di tali diritti attraverso mezzi tecnici del tutto idonei, assicurando, altresì, la riservatezza delle conversazioni tra difensore ed imputato, e, quando quest'ultimo non parli o non comprenda la lingua italiana, l'assistenza gratuita di un interprete per consentirgli di avere contezza delle accuse a suo carico ed esercitare il diritto di difesa;

- ritenuto che, pertanto, le esigenze di tutela del diritto alla vita e della salute pubblica correlate alla pandemia in corso, in via del tutto eccezionale e per la durata del periodo emergenziale, possono fungere da limite alla trasparenza dell'amministrazione della giustizia garantita dalla pubblicità dell'udienza ed al pieno esplicarsi del diritto di difesa nella declinazione della partecipazione fisica della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, del condannato nell'aula d'udienza; sacrifici che -in assenza delle predette condizioni di emergenza sanitaria- non potranno, comunque, perpetuarsi in futuro per meri motivi di celerità ed economicità nel nome del principio di ragionevole durata del processo il quale resta escluso dalla comparazione ai fini del bilanciamento;

- ritenuto che quanto sin qui previsto si giustifica esclusivamente per motivi di salute pubblica in ragione dell'emergenza sanitaria in corso e che pertanto il presente protocollo si applica soltanto alle udienze non differibili ai sensi dei commi 3, 7 e 12 dell'art. 83 Decreto Legge n. 18/2020;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Criteri generali

1) Nei casi previsti dall'art. 83 comma 3 lett. b) e comma 7 Decreto Legge 18/2020, con il consenso delle parti - in difetto del quale si darà corso all'udienza in aula - potranno essere celebrate in videocollegamento, mediante utilizzo della piattaforma abilitata per la connessione e la videoconferenza Microsoft Teams, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile, mediante invito, da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura:

- a) le udienze previste dalla legge 69/2005 (Mandato d'Arresto Europeo), dal Libro XI, Titolo II, Capo I del Codice di Procedura Penale (estradizione per l'estero), a carico di soggetti sottoposti a misura cautelare;
- b) le udienze -nelle quali non sia prevista l'assunzione di prove dichiarative- nei procedimenti con non più di due parti private non differibili ai sensi dell'art.

83, comma 3, in ragione dello stato detentivo dell'imputato o del condannato;

c) le altre udienze, nelle quali non sia prevista l'assunzione di prove dichiarative nei procedimenti con non più di due parti private, che siano ritenute non differibili e come tali individuate dai provvedimenti organizzativi del Presidente di sezione della Corte di Appello ai sensi dell'art 83 commi 3 e 7 del Decreto Legge 18/2020, solo su richiesta espressa dell'imputato o del suo difensore; in mancanza dette udienze si celebreranno alla presenza delle parti in aula ai sensi dell'art 472 comma 3 c.p.p.

2) La persona detenuta in carcere che, prima dell'udienza, non abbia rinunciato a comparire o, in relazione ai procedimenti in camera di consiglio, abbia comunicato la sua volontà di comparire, sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario in cui si trova.

3) La persona sottoposta ad arresti domiciliari, a misura cautelare personale non custodiale o interdittiva, ovvero la persona i beni e le cose della quale siano attinti da misura cautelare reale, e quella sottoposta a misure di prevenzione che, prima dell'udienza, non abbia rinunciato a comparire o, in relazione ai procedimenti in camera di consiglio, abbia comunicato la sua volontà di comparire ed abbia optato per la celebrazione dell'udienza da remoto, sarà presente in videocollegamento dallo studio del difensore che espressamente lo consenta o, in mancanza di consenso di quest'ultimo, dall'aula d'udienza.

Se sottoposta ad arresti domiciliari, verrà ivi condotta dalla polizia penitenziaria o dalla polizia giudiziaria delegata al controllo, se non previamente autorizzata dalla Corte d'Appello a recarvisi personalmente senza scorta.

4) Il difensore partecipa all'udienza da remoto dal proprio studio mediante videocollegamento -assicurando in ogni caso pronta reperibilità nel caso di difficoltà tecniche della partecipazione a distanza - salvo che decida di partecipare fisicamente in aula ovvero dal carcere dove si trova detenuto il proprio assistito - il quale, prima dell'udienza, non abbia rinunciato a comparire o, in relazione ai procedimenti in camera di consiglio, abbia comunicato la sua volontà di comparire - e collegarsi dalla

medesima postazione con le cautele rese necessarie dalla situazione di emergenza sanitaria in atto.

Il difensore, qualora non si trovi fisicamente nello stesso luogo dell'assistito, avrà la possibilità di conferire privatamente con quest'ultimo, eventualmente tramite l'ausilio di un interprete, mediante telefono o collegamento telematico, prima, durante e immediatamente dopo l'udienza, chiedendo anche apposite sospensioni della medesima. Il colloquio non potrà essere in alcun modo udito da persone estranee al colloquio medesimo.

5) Il Procuratore Generale partecipa all'udienza da remoto -assicurando in ogni caso pronta reperibilità- salvo che decida di partecipare fisicamente all'udienza in aula.

6) L'opzione esercitata dalle parti che intendano presenziare all'udienza relativa alla modalità di partecipazione fisica nell'aula d'udienza o da remoto, non è revocabile. Qualora vi sia divergenza fra l'opzione manifestata dall'imputato, condannato o proposto e quella del rispettivo difensore, prevarrà, quella manifestata dei primi, tranne nel caso in cui il difensore non acconsenta a far partecipare da remoto l'assistito dal proprio studio, ipotesi in cui si dovrà dar corso all'udienza in aula.

7) La Corte stabilirà il collegamento con le parti non presenti in aula attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS, creando apposita stanza virtuale.

8) Il giorno dell'udienza il Cancelliere avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti a partecipare. Il difensore dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; 2) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione di nullità (art. 183 c.p.p.) afferente le modalità di partecipazione all'udienza che non attenga all'idoneità del mezzo tecnico ad assicurare l'esercizio concreto ed effettivo del diritto di difesa sia per la qualità audio e video, che per la possibilità di avere colloqui su linea riservata con l'assistito, dando atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza e di pubblica igiene", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19.

L'imputato (o condannato) detenuto sarà identificato dal personale di polizia penitenziaria presente presso l'istituto di detenzione, che attesterà il rispetto delle

condizioni stabilite dall'art. 146 bis comma 6 disp. att. c.p.p.; negli altri casi, qualora il collegamento avvenga da remoto presso il suo studio, il difensore attesterà l'identità dei soggetti assistiti ed il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 146 bis comma 6 disp. att. c.p.p.

9) Eventuali documenti potranno essere depositati in udienza mediante Microsoft Teams, ovvero, in caso di malfunzionamento, saranno trasmessi dalle parti al cancelliere via PEC.

10) Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.

11) In caso di impossibilità sopravvenuta durante l'incombente a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule della Corte, ad orario convenuto tra le parti processuali.

Udienze ordinarie non differibili ai sensi dell'art. 83, commi 3 e 7, D.L. 18/2020

1) Nell'avviso di fissazione dell'udienza - da notificarsi a cura della Cancelleria nei termini di Legge, o, se già notificato, nella comunicazione di conferma della trattazione da notificarsi, in ogni caso, almeno dieci giorni prima dell'incombente - è comunicato alle parti che, con il loro consenso, il processo potrà essere celebrato in videocollegamento mediante Microsoft Teams, con espressa richiesta:

a) all'imputato, al condannato o al proposto, di rendere noto tempestivamente e, comunque, entro cinque giorni dalla ricezione dell'avviso, se rinunci a comparire o, in relazione ai giudizi in camera di consiglio, intenda comparire; nel caso sia detenuto in carcere lo farà a mezzo dichiarazione presso l'ufficio matricola; in tutti gli altri casi con dichiarazione resa telefonicamente o mediante posta elettronica al Cancelliere al numero telefonico o indirizzo mail e negli orari indicati nell'avviso, nella quale farà, altresì, presente se intende partecipare a distanza collegandosi da remoto presso lo studio legale del difensore che espressamente lo consenta, ovvero, in mancanza di consenso di quest'ultimo o nel caso non acconsenta alla celebrazione dell'incombente in videocollegamento, fisicamente nell'aula d'udienza;

b) al difensore, nello stesso termine, di far presente se intende partecipare

fisicamente nell'aula d'udienza, oppure da remoto dal proprio studio o dal carcere ove si trovi il proprio assistito – sempre che questi non abbia rinunciato a comparire o, in relazione ai procedimenti in camera di consiglio, abbia comunicato la sua volontà di comparire - e di collegarsi dalla medesima postazione con le cautele rese necessarie dalla situazione di emergenza sanitaria. Qualora l'assistito non sia detenuto in carcere il difensore dovrà manifestare in modo espresso il proprio consenso a che questi si colleghi da remoto presso il suo studio. In mancanza del consenso del difensore l'udienza si svolgerà in aula.

Nel caso partecipi da remoto dal proprio studio è tenuto a fornire tempestivamente al Cancelliere all'indirizzo mail o all'utenza telefonica e negli orari indicati nell'avviso, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale verrà inviato l'invito ad accedere all'udienza in videoconferenza su Microsoft Teams ed il numero di telefono sul quale attivare la linea riservata con l'assistito ed, eventualmente, con l'interprete; - in ogni caso, ad assicurare pronta reperibilità, per il caso in cui vi siano difficoltà di collegamento e l'udienza debba proseguire in aula;

c) al Procuratore Generale, nel medesimo termine, di far presente se intende partecipare fisicamente nell'aula d'udienza, oppure da remoto assicurando pronta reperibilità, nel qual caso sarà tenuto a fornire tempestivamente al Cancelliere all'indirizzo mail o all'utenza telefonica e negli orari indicati nell'avviso, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale verrà inviato l'invito ad accedere all'udienza in videoconferenza su Microsoft Teams.

2) Gli atti sono consultabili in Cancelleria previo appuntamento da concordare col Cancelliere all'indirizzo mail o all'utenza telefonica e negli orari indicati nell'avviso di fissazione dell'udienza.

3) Nel caso di concordato ex art. 599 bis c.p.p., in parziale deroga a quanto stabilito dalle *"Linee Guida operative per il concordato avanti la Corte d'Appello di Venezia, ex art. 599 bis c.p.p."* sottoscritto dal Presidente della Corte d'Appello, dal Procuratore Generale e dai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e del Consiglio dei Presidenti dell'Unione delle Camere Penali del Veneto il 28 febbraio 2019, da intendersi, per il resto, integralmente richiamate, l'accordo scritto può essere

inviato alla Cancelleria dal difensore all'indirizzo di posta elettronica (o PEC) indicato nell'avviso di fissazione dell'udienza.

4) Nel caso in cui il procedimento venga trattato mediante collegamento da remoto, il Consigliere relatore depositerà relazione scritta almeno cinque giorni prima dell'udienza; questa sarà immediatamente messa a disposizione delle parti all'indirizzo di posta elettronica da esse indicato.

5) Le parti, per agevolare il compito della Corte, sono invitate a depositare memorie o note scritte almeno il giorno prima dell'udienza.

Mandato d'Arresto Europeo e richieste di estradizione per l'estero: udienze di convalida ed ordinarie non differibili ai sensi dell'art. 83, commi 3 e 7, D.L. 18/2020 e interrogatori di garanzia.

1) Nell'avviso di fissazione delle udienze di convalida dell'arresto previste dall'art. 13 della legge 69/2005 e dall'art. 716 c.p.p, e degli interrogatori di garanzia previsti dall'art. 10 della legge 69/2005 e dall'art. 717 c.p.p., è dato avviso alle parti dello svolgimento degli incumbenti in videocollegamento mediante Microsoft Teams, e l'indicazione dell'istituto penitenziario dal quale la persona arrestata o da interrogare parteciperà da remoto in videocollegamento, con richiesta al difensore di far presente se intende partecipare da remoto dal proprio studio, oppure dall'istituto penitenziario ove si trova il proprio assistito e di collegarsi dalla medesima postazione con le cautele rese necessarie dalla situazione di emergenza sanitaria in atto.

2) Il difensore che intenda collegarsi da remoto - qualora non abbia, come opportuno, già fornito tali indicazioni alla polizia giudiziaria, che ne darà atto nel verbale di arresto o di esecuzione del provvedimento custodiale - è tenuto a fornire tempestivamente e, comunque, in tempo utile per l'udienza, al Cancelliere, all'indirizzo mail o all'utenza telefonica e negli orari indicati nell'avviso, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale verrà inviato l'invito ad accedere all'udienza in videoconferenza su Microsoft Teams ed il numero di telefono sul quale attivare la

linea riservata con l'assistito ed, eventualmente, con l'interprete. Assicurerà, in ogni caso, pronta reperibilità per raggiungere l'aula d'udienza in caso di difficoltà di collegamento.

3) La polizia giudiziaria, ove possibile, provvederà a fornire al difensore il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato o della persona nei confronti della quale è eseguita la misura custodiale.

4) Gli atti relativi all'arresto e all'esecuzione della misura custodiale saranno trasmessi al difensore via pec e al Procuratore Generale mediante posta elettronica all'indirizzo internazionale.pg.venezia@giustizia.it

5) Il Procuratore Generale che intenda partecipare lo farà da remoto, nel qual caso sarà tenuto a fornire tempestivamente al Cancelliere all'indirizzo mail o all'utenza telefonica e negli orari indicati nell'avviso, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale verrà inviato l'invito ad accedere all'udienza in videoconferenza su Microsoft Teams.

6) Se l'interrogatorio previsto dall'art. 10 della legge 69/2005 o dall'art. 717 c.p.p. riguarda persona sottoposta a misura cautelare personale diversa dalla custodia in carcere, questa si recherà (o sarà tradotta, se si trovi agli arresti domiciliari e non sia stata concessa apposita autorizzazione) presso lo studio del difensore che espressamente lo consenta, ovvero, in mancanza di consenso, dall'aula d'udienza.

7) Per le ulteriori udienze previste dalle normative di riferimento, vale, ove compatibile, quanto previsto per le udienze ordinarie non differibili ai sensi del paragrafo precedente del presente protocollo.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 16 aprile 2020 e sino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica, con impegno a condividere le opportune, costanti verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e ad adottare le conseguenti, necessarie misure, in particolare nel caso di modifiche normative.

Le parti si danno reciprocamente atto della connotazione volontaria, eccezionale e assolutamente temporanea del presente accordo, stante il valore derogatorio rispetto

ai principi fondamentali regolanti il processo penale evidenziato in premessa e concordano sul fatto che il protocollo è indissolubilmente legato allo stato di emergenza e destinato a caducarsi alla data del 30 giugno 2020, fatta salva la sua automatica caducazione anticipata ove venga ripristinata prima di detto termine la normale disciplina delle udienze. Ove il termine del 30 giugno 2020 di cui all'art. 83 D.L. n. 18/2020 fosse prorogato per legge, ciascuna parte potrà decidere se proseguire nella propria partecipazione al protocollo o meno, nel qual caso, dovrà immediatamente rendere edotte le altre parti .

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo il Cons. Dott. Vincenzo Sgubbi (Corte d'Appello di Venezia), il Cons. Dott. Giovanni Valmassoi (Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia), l'Avv. Federico Cappelletti (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia) e l'Avv. Federica Bertocco (Camere Penali territoriali del Veneto).

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio giudiziario, al Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, al Prefetto di Venezia, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, ai Questori del Veneto e a tutti i Comandanti provinciali dei Carabinieri dell'intero territorio regionale, nonché al DGSIA di Brescia e al C.I.S.I.A. di Padova.

Venezia, 7 aprile 2020.

Il presente protocollo viene condiviso in collegamento da remoto registrato, previa lettura integrale del testo.

La Presidente della Corte d'Appello di Venezia

Il Presidente della Corte
Ines Maria Luisa Marini



Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia

IL PROCURATORE GENERALE
Antonio Mura

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia



**Per i Presidenti delle Camere Penali del Veneto (Venezia, Padova, Verona,
Vicenza, Treviso, Rovigo, Belluno) il Presidente della Camera Penale Veneziana**

The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to be "Renato F.". To the right of the signature is a circular official seal. The seal features a central figure, possibly a saint or a historical figure, surrounded by a decorative border. The seal is slightly faded and partially overlaps the end of the signature.

